

## ART. 11 - (Referendum Popolari)

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione anche attraverso la consultazione referendaria.
2. Sulle materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative.
3. I referendum propositivi ed abrogativi sono vincolanti per l'Amministrazione. L'esito delle consultazioni interviene direttamente ed efficacemente sulle attività degli organismi amministrativi del comune.
4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti nel Comune di Milano iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea;

## ART. 12 - (Referendum Consultivo di Indirizzo, Referendum Propositivo e Referendum Abrogativo)

1. I referendum per essere sottoposti al vaglio del Collegio dei Garanti devono essere sottoscritti da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano rappresentati per i rapporti con l'ente dal primo firmatario.
  - a) È indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta 15.000 cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero due terzi dei Consigli di Zona, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il referendum consultivo, oltre che direttamente dai cittadini, può essere proposto anche per iniziativa del Consiglio comunale che con propria deliberazione stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
  - b) È indetto referendum propositivo su materie di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta 15.000 cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4.
  - c) È indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta sia sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, da 15.000 cittadini residenti, come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero quando

entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione, ne facciano richiesta due terzi dei Consigli di Zona, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Per i referendum ai commi a) e b) i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum propositivo o abrogativo:
  - a) le norme statutarie regolamentari;
  - b) tariffe e tributi;
  - c) gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune presso enti aziende o istituzioni;
  - d) il Piano di Governo del Territorio e le relative varianti generali;
  - e) i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
  - f) atti costitutivi di Società per Azione o Società a Responsabilità Limitata;
  - g) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone.
4. il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio. Ove l'eventuale intervento del Consiglio Comunale sia parziale rispetto al quesito referendario, il Collegio dei Garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

#### ART. 13 - (Effetti del referendum)

1. A seguito del referendum di cui all'art. 12 let. a) l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questo risulti favorevole alla proposta o quesito sottoposto a referendum. In caso di referendum consultivo, ove l'organo competente intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi.

2. A seguito del referendum propositivo e abrogativo di cui all'art. 12 let. b) e c) l'esito referendario è direttamente eseguibile e totalmente equiparabile agli effetti di una delibera dell'organo comunale competente.
3. Quando la competenza rispetto all'oggetto del referendum non spetta al Consiglio, questo è comunque chiamato a pronunciarsi prima della deliberazione.
4. In ogni caso, restano fermi i procedimenti prescritti per l'adozione da parte degli organi comunali delle deliberazioni sottoposte a referendum.
5. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

#### ART. 14 - (Procedimento)

1. Il referendum è valido con qualsiasi numero di votanti.
2. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno).
3. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte del Comune, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è previsto un apposito stanziamento di spesa nel bilancio del Comune.
4. Le votazioni referendarie non possono tenersi nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
5. Non sono ammessi referendum su quesiti aventi finalità analoghe delle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo o comunque nell'ultimo triennio.

#### ART. 15 - (Ammissibilità delle proposte di referendum e di iniziativa popolare)

1. I referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta del Comune; non possono riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo statuto.

2. Le richieste di referendum e le proposte di iniziativa popolare il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'art. 13.
3. Il Collegio dei Garanti decide prima della raccolta delle firme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento, sulla ammissibilità delle richieste o proposte di referendum e delle proposte di iniziativa popolare sulla base del testo del quesito, corredato da 1000 firme autenticate di cittadini proponenti, come individuati all'art. 11, comma 4.